

R.G. n. 63/2011

**TRIBUNALE DI AVELLINO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il G.E., Dott.ssa Patrizia Grasso,

sciogliendo la riserva assunta in data 03.10.2022;

letti gli atti;

evidenziata la presenza di difformità (compiutamente descritte nella relazione del professionista delegato alla vendita depositata in data 8/4/2022, cui si rinvia) nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione dello stesso in relazione ad alcune particelle di terreni oggetto del lotto n.3, precisamente individuate in catasto al foglio 25, p.lle 449, 452 e 456;

rilevato che il bene pignorato deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale, ovverosia individuandone mappali e particelle, consistenza dell'immobile (mq, numero di vani) e la rendita a fini catastali;

osservato, tuttavia, che la suddetta difformità non vizia l'intera procedura esecutiva, non determinando una nullità assoluta, bensì un mero errore formale relativo ai dati catastali. Difatti, *“in tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell'avviso di vendita”* (Cass. civile, sez. VI, n. 19123/2020);

ritenuto, pertanto, come già suggerito dal delegato nella predetta relazione, che possa procedersi alla rettifica degli errori materiali contenuti nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione,

vista, altresì, la presenza di un mero errore di calcolo nella valutazione svolta nella relazione di stima del CTU su una particella di terreno censita al catasto al foglio 25, p.lla 450, segnalata nella predetta relazione, e ritenuto opportuno procedere ad integrazione della relazione di stima;

visti gli artt. 2659 e 2826 c.c.; visto l'art. 555 c.p.c.;

**P.Q.M.**



- a) dispone la correzione degli errori formali nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione in relazione alle particelle censite al foglio 25, p.lle 449, 452 e 456, come indicato nella relazione del professionista delegato alle operazioni di vendita, a carico della creditrice procedente, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza;

- b) dispone, altresì, l'integrazione della relazione di stima, a cura dell'esperto, limitatamente alla valutazione della sola quota pari a 313/1000 pignorata della particella di terreno individuata al catasto al foglio 25, p.lla 450, come da relazione del delegato, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza;
- c) autorizza il professionista delegato a procedere alla vendita dei lotti n.1 e n.2.

Si comunichi alle parti, all'esperto, al delegato.

Avellino, 11/10/2022

TRIBUNALE DI AVELLINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17/10/2022

Il Cancelliere Esperto  
Dott.ssa Rubina Clemente

Il G.I.  
Dott.ssa Patrizia Grasso  
IL GIUDICE  
(Dott.ssa Patrizia Grasso)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del tirocinante giudiziario, Dott.ssa Anna De Simone.